

## QUESITO N.1

Al fine di poter valutare le modalità di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Museali Generali, Servizi di Pulizia e Servizio Sostitutivo di Custodia del Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia indetta da codesta Spettabile Fondazione, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, i requisiti di:

- a) essere iscritti alla Camera di Commercio nella fascia di classificazione di cui all'art. 3, D.M. n. 274/97 per un importo fino ad € 516.457,00 (fascia D);
- g) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000 (qualità aziendale)
- h) essere in possesso della certificazione ISO 14001 (gestione ambientale)
- i) essere in possesso della certificazione ISO OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro)

*(“per la dimostrazione dei requisiti g), h) ed i), sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti delle certificazioni indicate, prodotte dai concorrenti”)*

i requisiti a) e h) possono essere posseduti soltanto dalle imprese indicate per lo svolgimento dei servizi di pulizia ed i restanti g) ed i) dalla Capogruppo, oppure devono appartenere a tutti i componenti?

Analogamente, in caso di Consorzio, tutti i suddetti requisiti possono essere in capo alla Società Consortile stessa, oppure ne devono essere in possesso anche le imprese aderenti che concretamente svolgeranno i servizi?

## RISPOSTA

Per quanto concerne il possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio nella fascia di classificazione di cui all'art. 3, D.M. n. 274/97 – fascia D – si conferma che debba essere posseduto esclusivamente dal soggetto indicato per lo svolgimento dei servizi di pulizia.

Quanto sopra vale anche per quanto concerne la certificazione ISO 14001 (gestione ambientale). Si tratta, in entrambi i casi, di requisiti che si riferiscono esclusivamente al servizio di pulizie, indicato come 'servizio complementare'.

Conseguentemente, salva l'ipotesi in cui presenti offerta un'impresa singola ovvero di ATI orizzontale, il possesso dei requisiti sub a) e h) dovrà essere dimostrato esclusivamente dai soggetti che andranno concretamente ad eseguire il servizio di pulizie, trattandosi di certificazioni che si riferiscono al settore delle pulizie.

Diverse considerazioni debbono essere formulate per quanto invece riguarda le certificazioni di cui alle lett. g) (*qualità aziendale*) e ed i) (*sicurezza sul lavoro*). In questo caso, si tratta di requisiti che devono essere posseduti da tutti i membri del raggruppamento per le proprie attività specifiche (settore servizi museali – settore pulizie) in quanto le predette certificazioni possono riferirsi ad entrambe le attività.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si richiama la normativa in materia in quanto non viene indicato di che tipologia di consorzio si tratta.

L'art. 35, D.Lgs. n. 163/06 dispone che *“i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”*.

Il Codice disciplina inoltre una ipotesi di partecipazione in forma consortile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615ter c.c.. In questo caso il Codice equipara, nella sostanza, la figura dei consorzi di concorrenti a quella dell'R.T.I. attraverso il richiamo esplicito alla disciplina di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 163/06 (rubricato appunto “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”). In questo caso quindi, per quanto concerne il possesso dei requisiti di partecipazione (e loro relativa quota di possesso in capo ad ogni componente il consorzio), viene fatto riferimento all'art. 37.